# REGOLAMENTO (CE) N. 1499/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997

recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1301/97 (4);

considerando che, a seguito del mantenimento delle restrizioni veterinarie e commerciali adottate dalle autorità spagnole e della loro estensione a nuove zone, occorre aumentare il numero di suini da ingrasso che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter proseguire l'applicazione delle misure eccezionali nelle prossime settimane;

considerando che occorre adattare l'aiuto concesso alla consegna di suinetti per tener conto dell'attuale situazione del mercato, caratterizzata da una flessione dei prezzi di mercato;

considerando che l'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno degli strumenti più efficaci di lotta contro il dilagare della peste suina classica; che è quindi giustificato rendere applicabili una delle disposizioni previste dal presente regolamento a partire dal 16 luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 4, gli importi «69 ECU», «60 ECU» e «50 ECU» sono sostituiti da «60 ECU», «52 ECU» e «43 ECU»;
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 3) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, le disposizioni previste all'articolo 1, punto 3 si applicano a decorrere dal 16 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (') GU n. L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14. (') GU n. L 177 del 5. 7. 1997, pag. 3.

IT

# ALLEGATO I

### «ALLEGATO I

Numero totale massimo di animali a partire dal 6 maggio 1997:

Suini da ingrasso	300 000
Suinetti	110 000>

## ALLEGATO II

## \*ALLEGATO II

- Nella provincia di Lérida, le zone di protezione e sorveglianza quali definite negli allegati I e II del decreto della "Generalitat" della Catalogna del 29 aprile 1997.
- Nella provincia di Lérida, le zone di protezione e sorveglianza quali definite negli allegati I e II del decreto della "Generalitat" della Catalogna del 12 giugno 1997.
- Nella provincia di Lérida, le zone di protezione e sorveglianza quali definite negli allegati I e II del decreto della "Generalitat" della Catalogna del 1º luglio 1997.